

Informativa 06/2021
Sport & Fitness

Articolo 25 Decreto Legge n.34/2020
“Decreto Rilancio”

Convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020 n.77



Attività Ispettive nei confronti di beneficiari
del **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**
ex articolo 25 D.L. 34/2020

Viale dell'Arte n.85 - 00144 Roma
e-mail infostudio@robertoselci.it
P.E.C. robertoselci@pec.robertoselci.it
website www.robertoselci.it



Con riferimento alla misura in favore di soggetti che a suo tempo hanno richiesto e beneficiato dell'erogazione di un Contributo a Fondo Perduto (introdotto con il D.L. 34/2020, articolo 25 – c.d. Decreto Rilancio – convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020 n.77) risulterebbero in corso specifiche attività ispettive, soprattutto da Nuclei Operativi della Guardia di Finanza, nei confronti di una mirata porzione di beneficiari della misura in questione.

A maggior chiarezza dei contenuti della presente informativa si evidenzia che le attività ispettive in corso riguardano solo e unicamente i Contributi a Fondo Perduto di cui sopra la cui previsione normativa ne ha attribuito l'erogazione alla sola Agenzia delle Entrate. Pertanto, **quanto si andrà a evidenziare non riguarda i Contributi a Fondo Perduto richiesti ed erogati per il tramite del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

1. Previsione Normativa del Contributo a Fondo Perduto (art.25 D.L. 34/2020)

Al fine di sostenere i soggetti dall'emergenza da COVID-19, l'articolo 25 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, stabilisce che è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo o percettori di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi/compensi non superiori a cinque milioni di euro nel 2019, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia risultata inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (con riferimento alla data di effettuazione di cessione di beni o prestazioni di servizi).

La norma prevedeva che la misura in questione spettasse, in assenza dei citati requisiti, anche a soggetti che avevano iniziato l'attività a far data dal 1° gennaio 2019 e a coloro che avevano domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti da calamità naturali, il cui stato di emergenza era in atto allorquando è stato dichiarato l'ulteriore stato di emergenza sanitario.

In ogni caso, spettava ai citati soggetti, una somma non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE INERENTI

Le attività ispettive in questione rientrano in quelle condotte attraverso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 68/2001, che richiama gli articoli 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, gli articoli 51, 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e infine l'articolo 35 della Legge n.4/1929.

In particolare tali attività ispettive rientrano nel Piano Operativo n.25 (incentivi alle imprese e altre uscite nazionali e locali), nello specifico con il Piano d'Azione "FONDO PERDUTO 2021", nonché ai fini dell'acquisizione e del reperimento di eventuali elementi utili ai fini dell'accertamento delle imposte dovute e per la repressione delle violazioni, dal D.Lgs. n.68/2001, dalla Legge n.4/1929 e dai D.P.R. 633/72 e 600/73.

3. FINALITA DEL CONTROLLO FISCALE SPECIFICO

Da quanto emerge in merito a controlli in corso di esecuzione, l'attività ispettiva riguarderebbe:

- a) Controllo del rispetto degli adempimenti di quanto contemplato ex art. 25 del D.L. 34/2020;
- b) Conseguimento dell'eventuale presentazione di dichiarazioni ai fini I.V.A. e II.DD. per il periodo d'imposta 2019 – 2020;

4. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AI FINI DEL CONTROLLO FISCALE SPECIFICO

Tenuto conto di quanto previsto nell'istanza presentata in via telematica che ha consentito a suo tempo l'erogazione in favore del beneficiario del contributo a fondo perduto ex art.25 D.L. 34/2020 si suggerisce di predisporre – per ogni eventuale futura richiesta ai fini del controllo fiscale specifico – la seguente documentazione:

- copia delle fatture/ricevute attive relative al mese di aprile 2019 e aprile 2020;
- copia delle fatture/ricevute passive relative al mese di aprile 2019 e aprile 2020;
- copia dei modelli dichiarativi IVA e II.DD. con relativa ricevuta telematica di presentazione;
- copia di eventuali registri IVA e del Rendiconto/Bilancio dell'ASD o SSD;

Si raccomanda di verificare la sussistenza dei requisiti e della documentazione a supporto in quanto l'eventuale erogazione del contributo a fondo perduto in assenza dei requisiti di legge determina sanzioni sia di carattere amministrativo che penale.

5. VERIFICA INTERNA DEI REQUISITI

Premesso che il piano di azione finalizzato ai controlli in corso si propone di agevolare la realizzazione di specifiche attività ispettive nei confronti di una mirata porzione di beneficiari si suggerisce tuttavia che per le ASD/SSD che hanno richiesto e ottenuto a suo tempo la misura del contributo, seppur per importi minimi, criteri e base di calcolo utilizzati siano facilmente reperibili ed esibiti a semplice richiesta.

Inoltre, pur risultando improbabile che l'erogazione del contributo a fondo perduto sia avvenuta in assenza di proventi di natura commerciale su cui è stata elaborata l'entità del contributo, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate:

1. Non poteva erogare Contributo a Fondo Perduto a soggetti solo in possesso di Codice Fiscale;
2. Non prendeva in considerazione proventi istituzionali ma solo commerciali ai fini del calcolo della riduzione di fatturato;

